

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/201 DELLA COMMISSIONE****del 30 gennaio 2023****che fissa la data di entrata in funzione del sistema d'informazione Schengen ai sensi del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 66, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1861 e il regolamento (UE) 2018/1862 stabiliscono nuove norme sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen. Tali disposizioni aumentano l'efficacia, rafforzano l'efficienza tecnica e operativa del sistema d'informazione Schengen e ne ampliano l'uso introducendo nuove categorie di segnalazione e funzionalità. Inoltre il regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, ha stabilito un nuovo tipo di segnalazione per il rimpatrio di tali cittadini.
- (2) Il regolamento (UE) 2018/1861 costituisce la base giuridica per il sistema d'informazione Schengen nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 2, del trattato e il regolamento (UE) 2018/1862 costituisce la base giuridica per il sistema d'informazione Schengen nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, del trattato. Il fatto che la base giuridica per il sistema d'informazione Schengen consti di strumenti distinti non pregiudica il principio secondo il quale il sistema d'informazione Schengen costituisce un unico sistema d'informazione che dovrebbe operare in quanto tale.
- (3) Dall'entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862, la Commissione, gli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) hanno completato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per attuare le nuove norme a livello sia centrale che nazionale, per poter trattare i dati e scambiare informazioni supplementari conformemente alle nuove norme.

<sup>(1)</sup> GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

